

Regolamento
per il FUNZIONAMENTO
del CONSIGLIO
e delle COMMISSIONI
CONSILIARI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio
- Art. 7. Conferenza dei Capi gruppo

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8. Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Insediamento
- Art. 11. Convocazione
- Art. 12. Funzionamento - Decisioni
- Art. 13. Partecipazione del Sindaco
- Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 15. Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Art. 20. Sessioni
- Art. 21. Convocazione
- Art. 22. Seduta prima convocazione
- Art. 23. Seduta seconda convocazione
- Art. 24. Ordine del giorno
- Art. 25. Sedute – Adempimenti preliminari - Durata
- Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 27. Ordine durante le sedute
- Art. 28. Sanzioni disciplinari

- Art. 29. Tumulto in aula
- Art. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Prenotazione per la discussione
- Art. 32. Svolgimento interventi
- Art. 33. Durata interventi
- Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35. Fatto personale
- Art. 36. Udienze conoscitive
- Art. 37. Dichiarazione di voto
- Art. 38. Verifica numero legale
- Art. 39. votazione
- Art. 40. Irregolarità nella votazione
- Art. 41. Verbalizzazione riunioni
- Art. 42. Diritti dei consiglieri
- Art. 43. Segretario - Incompatibilità

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 44. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 45. Interrogazioni
- Art. 46. Risposta alle interrogazioni
- Art. 47. Interpellanze
- Art. 48. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 49. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 50. Durata della discussione
- Art. 51. Mozioni
- Art. 52. Svolgimento delle mozioni
- Art. 53. Votazione delle mozioni

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 54. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 55. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 56. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 57. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio
- Art. 58. Liquidazione gettoni di presenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs 18/08/2000 n.267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73, sesto comma, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Consigliere anziano, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'assemblea ;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - nomina delle Commissioni Consiliari permanenti ;
 - eventuali altri argomenti iscritti all'ordine del giorno

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa

cessati dalla carica debbono far pervenire tale dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5. Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare, in forma scritta, comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che fu candidato alla carica di Sindaco od, in mancanza di questi, dal Consigliere che ha riportato, nella sua lista, la maggiore cifra individuale.

2. I gruppi consiliari si danno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7. Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capi gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno della conferenza, anche su richiesta di un capogruppo.
2. Per la partecipazione alla conferenza, (che costituisce a tutti gli effetti una commissione consiliare permanente), ad ogni capogruppo spetta un gettone di presenza pari a quello erogato per la partecipazione alle sedute consiliari.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - Statuto, Regolamenti, Partecipazioni
 - Territorio, Lavori Pubblici, attività Produttive, Turismo

- Servizi Sociali ed Ambiente, Cultura, Sanità
- Bilancio ed Affari Generali

2. Ogni Commissione è composta da n° 6 consiglieri comunali.

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale: 1/3 dei componenti dovrà appartenere alla minoranza consiliare e 2/3 alla maggioranza.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione del/dei componenti da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purchè sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio.

8. Le commissioni presentano al consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

10. In caso di assenza o impedimento, un componente effettivo delle commissioni può essere sostituito da altro consigliere appartenente allo stesso gruppo.

11. Alle riunioni delle commissioni possono partecipare, senza diritto di intervento e di voto, tutti i consiglieri che siano interessati all'argomento in discussione. A tal fine l'avviso di convocazione delle commissioni consiliari viene affisso all'albo pretorio del comune.

Art. 9.

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10.

Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11.

Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, per iscritto, con almeno 48 ore di anticipo anche a mezzo fonogramma, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della

Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente del Consiglio, al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12. Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno tre componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti.
3. Per lo svolgimento della discussione si rimanda alle disposizioni del titolo V, per quanto applicabili.

Art. 13. Partecipazione del Sindaco

3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non possono essere eletti nelle commissioni.
2. Gli Assessori Comunali non possono essere eletti nella/e Commissioni alla/e quale/i compete l'esame degli argomenti inerenti materie relativamente alle quali hanno ricevuto la delega di funzioni. Tuttavia il Sindaco, il Presidente del Consiglio e gli Assessori hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni..
3. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14. Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed ai componenti la commissione.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 15. Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e/o i consiglieri richiedenti, assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza o di particolare necessità di approfondimento, per i quali il Presidente del Consiglio può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è proposto al Consiglio facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16. Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17.

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio, a mente dell'art.19 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di inchiesta, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente. Comunque, a norma dell'art. 12 dello statuto, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione la presidenza di commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.

Art 18.

Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga di volta in volta stabilito diversamente dalle commissioni stesse.
2. Per la partecipazione alle sedute delle commissioni, ad ogni consigliere-membro spetta un gettone di presenza pari a quello erogato per la partecipazione alle sedute consiliari.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19.

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.

2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, oppure il Presidente, sentiti i Capi-gruppo, possono disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente del Consiglio deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20.

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Il Consiglio si riunisce:

a) per determinazione del Presidente il quale stabilisce l'ordine del giorno;

b) su richiesta scritta del Sindaco;

c) su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri, per la trattazione di argomenti da essi indicati.

Nell'ipotesi di cui alle lettere "b" e "c" l'avviso di convocazione è consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

4. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco e i Capi-gruppo.

Art. 21. Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente dell'Assemblea con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o, previa indicazione specifica del Consigliere, a mezzo fax o posta elettronica.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, salvo i casi di cui al comma 2 dell'art.20, lettere "b" e "c".

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti portati ad integrazione dell'ordine del giorno già trasmesso.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima riunione.

9. Le proposte di deliberazione, unitamente ai pareri, devono essere depositate nella sala consiliare almeno 48 ore prima della seduta, fatta eccezione per le convocazioni d'urgenza e le integrazioni all'ordine del giorno. La documentazione relativa alle pratiche dovrà essere visionabile, con le stesse modalità, presso l'Ufficio Segreteria. In ogni caso dalla messa a disposizione delle pratiche alla seduta del Consiglio devono intercorrere due giorni di apertura degli uffici.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Nel caso di assenza od impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente; in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo la convocazione è disposta dal Consigliere Anziano.

Art. 22 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di

prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri.

2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23.

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Presidente dell'Assemblea, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti almeno 24 ore prima..

Art. 24

Ordine del giorno

1. L' O.d.G. è predisposto dal Presidente del Consiglio con le modalità di cui all'art. 20.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente dell'Assemblea o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25.

Sedute – Adempimenti preliminari - Durata

1. Il Presidente, in apertura, invita il Segretario Comunale a provvedere all'appello nominale anche al fine di verificare l'esistenza del numero legale.

2. Risultato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3. In caso contrario, trascorsi 30 minuti senza che il numero legale sia raggiunto, il Presidente dichiara la seduta deserta e la rinvia ad altro giorno.

4. Il Presidente individua 3 consiglieri ai quali affidare le funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

5. Successivamente all'apertura della seduta, il Presidente del Consiglio può informare il Consiglio stesso su tutto ciò che ritenga utile o necessario; quindi procede alla lettura degli oggetti dei verbali della/e seduta/e precedente/i e, in caso di richiesta di un consigliere ne dà lettura. Ogni consigliere ha diritto di chiedere opportune rettifiche del verbale, le quali saranno messe ai voti e, se approvate,

inserite a verbale. Si procede quindi alla votazione.

- 6 La seduta del Consiglio Comunale può avere una durata massima di 5 ore.

Art. 26.

Publicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone e per ragioni di ordine pubblico.
2. La segretezza delle sedute per motivi di ordine pubblico viene disposta con la votazione favorevole di almeno 2/3 dei consiglieri.

TITOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27.

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute anche nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, se necessario, della forza pubblica.
2. La forza pubblica non può accedere alla parte della sala riservata ai consiglieri, se non per ordine del Presidente dell'Assemblea e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28.

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente dell'Assemblea lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente dell'Assemblea può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente dell'Assemblea sospende la seduta.
4. Independentemente dal richiamo, il Presidente dell'Assemblea può disporre l'espulsione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29.

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'Assemblea sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

3. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30.
Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31.
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri, che intendono intervenire sull'argomento all'ordine del giorno devono farne richiesta verbale dal Presidente il quale concede la possibilità di parlare secondo l'ordine della richiesta.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente dell'Assemblea e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32.
Svolgimento interventi

1. Il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine della richiesta verbale, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33.
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni relative al Bilancio preventivo e consuntivo, agli strumenti urbanistici e relative varianti nonché alla linee programmatiche riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

b) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del

giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente dell'Assemblea può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente dell'Assemblea richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata degli interventi prevista dal comma 2. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34.

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente dell'Assemblea, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35.

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36.

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale, la cui presenza non è altrimenti necessaria, nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Il Presidente, in accordo con i capi gruppo, può disporre la verbalizzazione della seduta.

Art. 37. Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38. Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno metà dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39. Votazione

1. I consiglieri votano di norma per alzata di mano, o a discrezione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale.

2. Le sole deliberazioni concernenti giudizi su persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna e in seduta segreta, ai sensi del precedente art. 26.

3. Terminate le votazioni, il Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40. Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41.
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono sinteticamente redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario
3. Il Consigliere, qualora sia stato registrato, può chiedere la trascrizione integrale del proprio intervento.
4. Il Consiglio, qualora sia stata registrata, può richiedere la trascrizione integrale della discussione.

Art. 42.
Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43.
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 44.
Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, società partecipate ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Art. 45.

Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi quindici giorni dalla richiesta.
5. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco o l'assessore competente risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 46.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 47.

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. La pratica viene posta all'O.d.G. del Consiglio nella prima seduta utile. Il Sindaco risponde avvalendosi, se lo ritiene, dell'assessore competente.

Art. 48.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può

presentare sulla stessa una mozione.

Art. 49.

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti, con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 50

Durata della discussione

Alla trattazione delle interpellanze ed interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora di ogni seduta consiliare.

Art. 51.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52.

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire tutti i consiglieri per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti ciascuno. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto da parte dei capigruppo..

Art. 53.

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In questo ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54.

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 55.

Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 2 6, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 56.

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. I cittadini, oltre a prendere visione delle deliberazioni adottate dal Consiglio, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 57.

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari un locale per i gruppi di minoranza ed uno per i gruppi di maggioranza..
3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi si dovrà fare

riferimento al Segretario Generale o ad un suo delegato.

4. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

5. Le dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un dirigente/responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Presidente del Consiglio.

6. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale in uno con la presentazione del Conto Consuntivo.

Art. 58

Liquidazione gettoni di presenza (istituito con C.C. n. 57/2002).

1. La liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e per le riunioni delle commissioni e della conferenza dei capigruppo, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 e del co. 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, dovrà avvenire con cadenza semestrale entro i mesi di luglio e di gennaio.

2. Ai fini della liquidazione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari, a cura dei Segretari delle Commissioni stesse, dovrà essere presentata al Settore Affari Generali una dichiarazione semestrale a firma del Presidente e del Segretario medesimo attestante il numero delle sedute e le presenze.